

Gli oli vegetali puri tracciabili secondo il Regolamento CE n. 73/2009

1) L'INCENTIVAZIONE DELLE BIOMASSE CON LA TO

La legge 23 luglio 2009 n° 99 ha modificato le righe 6 e 8 della Tabella 3 della Legge Finanziaria 2008 (L. 244/07) come segue: Fonte		
Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009		
(eurocent/kWh) 0,28		
Gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009	,	
(euro cent/kWh) 0,18		

Gli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo disciplinato dalla normativa comunitaria vengono incentivati con 0,28 euro cent/kWh; altri biocombustibili liquidi rientrano, invece, nell'incentivazione riportata alla riga 8, ovvero 0,18 euro cent/kWh.

2) BIOCOMBUSTIBILI LIQUIDI

Per la definizione di "biocombustibili liquidi" è opportuno far riferimento alla Direttiva 2009/28/CE che li definisce "*combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa*" dove per "biomassa" si intende "*la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani*".

Ad esempio, dunque, sono biocombustibili liquidi gli oli vegetali ed i grassi animali.